

Appalti: deve essere motivata la limitazione al numero di lotti per i quali è consentita la partecipazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 22/10/2026

Non va motivata la scelta della suddivisione dell'appalto in lotti ma, al contrario, deve essere motivata la scelta della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione o ancora il numero di lotti per i quali è possibile partecipare, fermo restando che *la lex specialis* deve recare l'indicazione della ragione specifica di tale limitazione e prevedere *"il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite"*: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 7 ottobre 2026, n. 1667.

I giudici hanno ricordato che l'art. 58 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023):

- al comma 1 dispone la suddivisione degli appalti *"in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture"*, al fine di *"garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese"*;
- al comma 2 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di motivare nel bando *"la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese"*;
- al comma 4 prevede che *"La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite"*.